

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 22-2018 - Venerdì 29 giugno 2018

In questo numero:

- **Fattura elettronica rinviata per l'acquisto carburanti**
- **Variazioni fiscali per eliminazione costi pubblicità e ricerca**
- **Dichiarazione iva per l'anno 2017: ultima chiamata per gli inadempienti**
- **Interventi su beni di terzi: deducibilità costo e detraibilità IVA**
- **Iper e super ammortamento: rideterminazione degli acconti**
- **Cessione di quote e successiva scissione: procedura non elusiva**
- **La cassazione "vincola" la residenza fiscale all'iscrizione all'AIRE**

LEGAL

- **Anche il solo sarcasmo dei colleghi può portare ad una condanna per mobbing**

FATTURA ELETTRONICA RINVIATA PER L'ACQUISTO CARBURANTI

E' stata annunciato come imminente, ma pressoché certo, il **rinvio all'1.1.2019** dell'**obbligo** dell'emissione della **fattura elettronica** per l'acquisto di **carburanti** per autotrazione, data dalla quale l'emissione del documento digitale si estenderà a **tutte le operazioni tra privati**. Il Governo ha quindi optato per un passaggio graduale alla fatturazione elettronica, introducendo un **doppio binario**, per un periodo transitorio di sei mesi. Questo significa che resterà in vita per tutto il secondo semestre dell'anno la scheda carburante, che servirà a documentare le spese sostenute e a poter effettuare la deduzione dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno e a poter effettuare la detrazione dell'Iva. Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente. Permane l'obbligo di adottare **pagamenti tracciabili** per sfruttare i benefici fiscali.

VARIAZIONI FISCALI PER ELIMINAZIONE COSTI PUBBLICITA' E RICERCA

Le società che dal bilancio 2016 hanno **eliminato** le spese di **pubblicità e ricerca**, in ossequio al nuovo testo dell'art. 2426, comma I, numero 5-, del Codice civile, hanno comunque diritto di continuare a **dedurre fiscalmente** le quote d'ammortamento secondo il **piano in corso** in tale anno. Ciò avviene mediante una **variazione in diminuzione**, tanto ai fini **IRES** (rigo <RF55>, codice 22), quanto **IRAP** (rigo <IC56>, colonna 2).

DICHIARAZIONE IVA PER L'ANNO 2017: ULTIMA CHIAMATA PER GLI INADEMPIENTI

Con provvedimento n. 129515/2018 del 27.6.2018, l'Agenzia delle Entrate, per agevolare l'adempimento spontaneo, invita i contribuenti inadempienti a presentare la dichiarazione Iva per il 2017, modello Iva 2018, il cui termine è scaduto il 30.4.2018. La comunicazione è trasmessa via Pec ed è consultabile anche all'interno del "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi". Tali comunicazioni consentono ai contribuenti di valutare la correttezza dei dati in possesso dell'AdE e di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata. Per sanare l'inadempimento il contribuente può inviare il modello in ritardo entro 90 giorni dalla scadenza, cioè entro il **30.7.2018**, essendo una **dichiarazione tardiva** si applica la sanzione fissa di € 250,00, ridotta a 1/10, cioè a € 25,00, con ravvedimento. Se l'invio avviene **dopo il 30 luglio**, invece, la dichiarazione viene considerata **omessa** e si applica la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250,00. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 250,00 a € 1.000,00.

INTERVENTI SU BENI DI TERZI: DEDUCIBILITA' COSTO E DETRAIBILITA' IVA

Come noto, il principio contabile OIC 24 stabilisce che se le **migliorie** e le **spese incrementative** su beni di terzi non sono separabili dai beni stessi, sono **iscritte** nella voce **B.1.7-Altre immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate** nel periodo **minore** tra quello di **utilità futura** delle spese sostenute e quello **residuo della locazione**. Tale assunto, attratto dal principio di **derivazione rafforzata** (art. 83, comma I, del TUIR) è valido **anche sotto l'aspetto fiscale**. Pur in presenza di alcune sentenze di segno diverso, l'orientamento prevalente (riportato dal Sole-24 ore del 25 giugno scorso) pone quale **requisito** per la **deducibilità fiscale** che le **spese** sostenute dal conduttore gli **consentano un migliore svolgimento dell'attività imprenditoriale**. Quanto all'**IVA** connessa a queste spese, la Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 11533 dell'11.5.2018) ne ha ammesso la **detraibilità**, purché l'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione o manutenzione sia **strumentale all'attività d'impresa**.

IPER E SUPER AMMORTAMENTO: RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

Per gli **acconti IRPEF** ed **IRES 2018**, qualora il criterio di calcolo sia quello **storico**, è necessario rideterminarne la base, **escludendo i super ed iper ammortamenti**, considerando come se queste agevolazioni, per beni **acquistati nel 2017**, non vi fossero state. E' quanto prevede l'art. 1, commi 8/12, della Legge n. 232/2016. Stando ai mezzi d'informazione (Il Sole-24 Ore del 13.6.2018), la necessità di ricalcolo **non** riguarderebbe l'acquisto dei beni agevolati, avvenuto **nel corso del 2015 e 2016**.

CESSIONE DI QUOTE E SUCCESSIVA SCISSIONE: PROCEDURA NON ELUSIVA

La Commissione Tributaria Provinciale di Forlì (sentenza n. 89/1/2018) ha dichiarato **non elusiva** una **cessione di quote sociali** da parte di persone fisiche (previa rivalutazione), seguita da una **scissione** ed **altre operazioni** finalizzate al **riassetto organizzativo e funzionale** del Gruppo. In particolare, l'**Agenzia delle Entrate** aveva <riqualificato> quale **distribuzione** di utili la cessione di quote, asserendo tra l'altro che l'assetto finale del Gruppo sarebbe stato raggiunto anche con operazioni diverse da quelle compiute. La Commissione invece, ammettendo l'**esistenza** delle **valide ragioni economiche**, riconosceva ai contribuenti il **diritto** di seguire il percorso fiscale **meno oneroso**.

LA CASSAZIONE "VINCOLA" LA RESIDENZA FISCALE ALL'ISCRIZIONE ALL'AIRE

Si considerano in ogni caso residenti in Italia le persone iscritte alle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale di cui all'art. 2 del TUIR, e il **trasferimento all'estero** non rileva finché non risulti la cancellazione dall'Anagrafe di un Comune italiano. Lo afferma la Cassazione, nell'ordinanza n. 16634, depositata nei giorni scorsi, confermando un orientamento già accolto dalla Suprema Corte (Cass. nn. 21970/2015 e 1215/98) e criticato dalla dottrina. Per i giudici di legittimità, infatti, va ribadito quell'orientamento secondo cui l'art. 2 del TUIR prevede un criterio formale di individuazione della residenza fiscale in Italia che **preclude ogni ulteriore accertamento**. Secondo questa tesi, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente vanno considerate in ogni caso fiscalmente residenti e soggetti passivi di imposta per i redditi prodotti in Italia e all'estero e il trasferimento della residenza all'estero non rileva, fino a che non risulti l'iscrizione all'AIRE e la cancellazione dall'anagrafe dei residenti in Italia.

LEGAL**ANCHE IL SOLO SARCASMO DEI COLLEGGI PUÒ PORTARE AD UNA CONDANNA PER MOBBING**

Interessante pronuncia della **Corte di Cassazione – Sez. Lavoro** che, con ordinanza n. 16247, **ha accolto il ricorso promosso da un dipendente delle poste avverso la decisione della competente Corte d'Appello che gli aveva immotivatamente negato il risarcimento del danno da mobbing**. Il Giudice di secondo grado, confermando la decisione del Tribunale, aveva invero rilevato l'insussistenza dei presupposti del *mobbing*, dal momento che, a suo giudizio, il lavoratore si era rifiutato di svolgere mansioni da portalettere "*non dequalificanti*" e non erano altresì ravvisabili atteggiamenti di ostilità da parte dei colleghi, "*essendosi trattato solo di qualche minima manifestazione di sarcasmo nei suoi confronti, ma pur sempre di manifestazioni critiche civili*". Al contrario, la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza viziata sotto il profilo motivazionale, attesa l'evidente assertività delle premesse fondanti la decisione: in particolare, **la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere aprioristicamente normali e inevitabili, e conseguentemente ammissibili e tollerabili, le reazioni di sarcasmo degli altri lavoratori, obbligati a sostituire il dipendente nei frequenti giorni di assenza per malattia**. Cassata dunque la sentenza e parola al Giudice del rinvio.

MERCATO

EURIBOR	28/06/18	21/06/18	31/12/17	CAMBI	28/06/18	21/06/18	31/12/17	SPREAD	28/06/18	21/06/18	31/12/17
3 mesi	-0,329	-0,327	-0,334	Euro - USD	1,158	1,154	1,199	Btp vs BUND 10 years	246,2	232,5	186,8
6 mesi	-0,274	-0,272	-0,275	Euro - yen	127,6	127,6	135,0				
1 anno	-0,184	-0,185	-0,189								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.